

TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. _____ promosso con ricorso depositato in data 10.3.2017
da _____

rappresentato e difeso dall'avv. D'Avino Fabrizio Ippolito
contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

ricorrente

resistente

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza del 27.12.2016

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale o quella umanitaria.

Il ricorrente, che chiede il riconoscimento in via principale dello status di rifugiato ed in via subordinata della protezione sussidiaria o umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa.

All'udienza del 22.03.2018 si è proceduto alla sua audizione con l'assistenza di un interprete di sua fiducia.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Va premessa la dichiarazione di contumacia del Ministero, regolarmente citato e non costituito.

Il d.Lgs n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.1.1957, la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

È definito rifugiato “ *il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*”.

È definita invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria “ *il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*”.

Il “danno grave” nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo in esame va inteso quale “*a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia*



grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Specifica poi la normativa nazionale con l'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 che responsabili del danno grave possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio lo stesso art. 3 ne prevede però un'attenuazione. Si precisa altresì che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicché l'autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri officiosi (v. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17/11/2008).

Ora, rapportando quanto detto al caso di specie, vi sono i presupposti per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria come sopra descritta.

Il ricorrente orfano di entrambi i genitori ha dichiarato che non potendo più vivere con i nonni andava a vivere presso uno zio che viveva nello stato di Kaduna e di essere fuggito a causa della persecuzione dei cristiani ad opera dei mussulmani e dopo essere riuscito a fuggire da un posto di blocco dove veniva ucciso chi risultava essere mussulmano.

La Commissione territoriale dubita che il ricorrente sia stato per tre anni nello stato di Kaduna in quanto non conoscerebbe le lingue più diffuse in tale zona del paese, ma il ricorrente in sede di audizione giudiziale ha spiegato che quando si trovava a Kaduna parlava peggior English e che comunque capisce un po' di lingua Hausa e ciò sembra una spiegazione plausibile, visto che il ricorrente non proviene da quello stato ma vi ha passato solo un periodo prima di lasciare definitivamente la Nigeria.

Il racconto del ricorrente poi deve ritenersi credibile non tanto in riferimento agli episodi di violenza che lo avrebbero riguardato di persona, per i motivi già esposti nel provvedimento impugnato, quanto in relazione alla situazione generale di pericolo e di violenza dal medesimo descritta che risulta coerente e compatibile con la situazione della zona di provenienza.

Infatti, lo stato di Kaduna che si trova nella parte nord occidentale della Nigeria è tristemente noto non solo per gli attacchi perpetrati dal gruppo terroristico di Boko Haram ma anche per i feroci attacchi da parte dei pastori Fulani mussulmani ai danni dei pastori prevalentemente cristiani.

Si dubita invece sull'effettivo coinvolgimento del ricorrente nell'attacco alla chiesa di Jaji, in quanto in base alle dichiarazioni dal medesimo rilasciate vi sono motivi per dubitare sull'effettiva appartenenza del ricorrente alla fede cristiana protestante visto che il medesimo ha dichiarato che quando era in Nigeria pregava molto la madonna ma è noto che i protestanti rifiutano la devozione alla madonna a cui sono devoti solo i cattolici.

Poi è inverosimile che la chiesa sia stata attaccata proprio nel momento in cui il ricorrente si assentava per fare una commissione per lo zio che lo chiamava in chiesa, senza peraltro nulla specificare al riguardo.

Altrettanto inverosimili le modalità con cui il ricorrente sarebbe riuscito a fuggire dal posto di blocco dove venivano uccisi i cristiani, ovvero gettandosi da una finestra dell'autobus e correndo senza essere visto dagli assalitori.

In difetto della plausibilità della narrazione in relazione alle specifiche circostanze sopra evidenziate porta ad escludere che vi sia per il ricorrente un rischio di persecuzione personale e diretta nonché i



presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva dal medesimo narrata.

Si ritengono invece sussistenti le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria, in considerazione della grave situazione esistente nella parte nord della Nigeria ed in particolare nello stato di Kaduna, come prima già evidenziato e come si evince dai rapporti delle organizzazioni non governative (Amnesty International, Human Rights Watch) nonché da elementi presuntivi evincibili dalle informazioni presenti sul sito del Ministero degli Esteri e quotidianamente sui mezzi di informazione di massa, che costituiscono elementi valutativi assimilabili al fatto notorio.

Orbene, in tale situazione, tenendo conto del clima di violenza generale che caratterizza lo stato di provenienza del ricorrente (Kaduna State), che pur non rientrando la situazione del ricorrente nella nozione di rifugiato, poichè non sussiste nei suoi confronti una persecuzione individuale, egli deve considerarsi ammissibile di protezione sussidiaria potendo subire, nel caso di rimpatrio nel proprio paese di provenienza, un danno grave a causa dell'attuale situazione che imperversa in tale Stato e che si caratterizza per violenze generalizzate e massicce violazioni dei diritti umani, continui ed indiscriminati attentati terroristici.

Alla luce di quanto appena esposto, si ritiene che vi sia per l'odierno ricorrente una situazione di pericolo grave per l'incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata, dal quale discenda ex art. 14 lett. C) D.L.vo 251/07 il diritto alla protezione sussidiaria.

Resta così assorbita ogni altra domanda.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
- riconosce a favore del signor | il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale competente nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 3.4.2017

Il Giudice Monocratico
Chiara Martin

